



Città di Cossato

# CITTA' DI COSSATO

*Provincia di Biella*

AREA TECNICA E SERVIZI AL TERRITORIO  
Ufficio Ambiente

## **ORDINANZA N. 105 in data 30/06/2025**

**OGGETTO:** OGGETTO: TAGLIO VEGETAZIONE, SIEPI E RAMI SPORGENTI AI MARGINI DI STRADE, MARCIAPIEDI, SPAZI PUBBLICI, LINEE ELETTRICHE ED ALVEI DI CORSI D'ACQUA.

### **IL SINDACO**

Preso atto dello stato di incuria e di trascuratezza in cui versano numerosi appezzamenti di terreno confinanti con strade e marciapiedi di uso pubblico, nonché nei pressi di linee elettriche e degli alvei dei corsi d'acqua presenti nel territorio comunale.

Rilevata in particolare la frequente presenza di vegetazione che si protende con rami e frasche verso la sede stradale o il marciapiede, invadendoli e creando ostacoli e limitazioni alla viabilità e alla visibilità veicolare, nonché alla transitabilità pedonale.

Considerato:

- che tale situazione è ulteriormente aggravata conseguentemente ad eventi meteorici di particolare intensità, che determinano la caduta dei rami e tronchi sulla sede stradale;
- che tali inosservanze costituiscano pericolo alla circolazione stradale dei veicoli, nonché al transito ciclabile e pedonale;

Ritenuto, valutato il pubblico interesse ed a fini di salvaguardia e tutela della pubblica incolumità, procedere mediante intimazione ai proprietari in ordine all'esecuzione degli idonei interventi di taglio e potatura delle piante che protendono verso la sede stradale al fine di eliminare i potenziali pericoli per la circolazione

Considerato che:

- ai sensi dell'art. 29 "Piantagioni e Siepi" del D.L.vo n. 285/1992 e s.m.i. recante nuovo Codice della Strada:
  - 1) I proprietari confinanti hanno l'obbligo di mantenere le siepi in modo da non restringere o danneggiare la strada o l'autostrada e di tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale e che nascondono la segnaletica o che ne compromettono comunque la leggibilità dalla distanza e dalla angolazione necessarie.
  - 2) Qualora per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa vengano a cadere sul piano stradale alberi piantati in terreni laterali o ramaglie di qualsiasi specie e dimensioni, il proprietario di essi e' tenuto a rimuoverli nel piu' breve tempo possibile.

- 3) Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 173 a € 694.
  - 4) Alla violazione delle precedenti disposizioni consegue la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo, per l'autore della stessa, del ripristino a sue spese dei luoghi o della rimozione delle opere abusive secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.";
- ai sensi dell'art. 31 "Manutenzione delle ripe" del predetto Codice della Strada:
    - 1) I proprietari devono mantenere le ripe dei fondi laterali alle strade, sia a valle che a monte delle medesime, in stato tale da impedire franamenti o cedimenti del corpo stradale, ivi comprese le opere di sostegno di cui all'art. 30, lo scoscendimento del terreno, l'ingombro delle pertinenze e della sede stradale in modo da prevenire la caduta di massi o di altro materiale sulla strada. Devono altresì realizzare, ove occorrono, le necessarie opere di mantenimento ed evitare di eseguire interventi che possono causare i predetti eventi.
    - 2) Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 159 a € 641.
    - 3) La violazione suddetta importa a carico dell'autore della violazione la sanzione amministrativa accessoria del ripristino, a proprie spese, dello stato dei luoghi, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.

Richiamati inoltre gli articoli 32 e 33 del D.Lgs. 285/1992, disciplinanti rispettivamente la *Condotta delle acque* e i *Canali artificiali e manufatti sui medesimi*;

Ritenuto inoltre necessario, per le predette ragioni di pubblico interesse e per la salvaguardia e la tutela della pubblica incolumità, estendere la presente ordinanza alle aree interessate da linee elettriche aeree (fermi restando oneri e competenze in capo ai soggetti titolari delle medesime linee) o da alvei dei corsi d'acqua (ferme restando le competenze attribuite alla Regione Piemonte in materia di gestione del demanio idrico e la proprietà dei relativi beni, in capo allo Stato).

Visti:

- gli artt. 892 e 893 del Codice Civile;
- il vigente regolamento di Polizia Rurale;

Visto altresì l'art. 54 del D.lgs. 18.08.2000, n. 267 "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*" ai fini della tutela della pubblica e privata incolumità;

## ORDINA

per le ragioni esposte nella premessa che forma parte integrante e sostanziale del presente dispositivo, ai proprietari, possessori e conduttori a qualsiasi titolo di terreni ed aree il taglio, la potatura e lo sgombero della vegetazione radicata (piante, siepi) protendente le proprie fronde su strade comunali e vicinali, marciapiedi, spazi pubblici o aree interessate da linee elettriche aeree o da alvei dei corsi d'acqua affinché la stessa non costituisca pericolo e intralcio per le funzionalità predette.

I lavori di taglio o potatura dovranno effettuarsi entro 30 (trenta) giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza ed ogni qualvolta avvenga un'invasione nella proprietà pubblica.

Si raccomanda altresì di tenere regolata in modo costante e continuativo detta vegetazione, con manutenzione periodica, procedendo in particolare a:

- tagliare i rami delle piante sporgenti oltre il limite esterno della cunetta e o marciapiede della banchina stradale;
- potare siepi, rovi, arbusti e ogni altro tipo di vegetazione che si protenda oltre il confine stradale;
- prestare particolare attenzione presso curve ed intersezioni stradali dove deve essere garantita la visibilità nei due sensi di marcia;
- rimuovere tempestivamente tronchi o ramaglie che per ogni motivo dovessero trovarsi sulla sede stradale e pertinenze(marciapiedi) in modo da mantenere le aree pulite e in perfetto ordine;

Nell'eventualità in cui gli interessati non procedano autonomamente al taglio delle piante e alla regolarizzazione delle siepi, i lavori potranno essere eseguiti dall'Amministrazione Comunale, senza ulteriore comunicazione, con successivo addebito delle spese ai proprietari e/o conduttori dei terreni.

L'osservanza delle disposizioni contenute nella presente ordinanza deve intendersi continuativa in forza della natura e dei regolamenti sopra indicati.

I trasgressori saranno puniti con sanzioni amministrative, oltre le spese necessarie di rimborso al Comune per eseguire con mezzo meccanico le necessarie operazioni, restando impregiudicato, qualora se ne ravvisi la fondatezza, l'esercizio dell'azione penale.

#### DISPONE

- che la presente ordinanza sia resa nota al pubblico mediante affissione all'Albo Pretorio e sul sito internet comunale;
- che sia inoltre resa nota mediante affissione di adeguati avvisi nelle bacheche presenti sul territorio comunale;
- che la presente ordinanza venga trasmessa, per i doveri di competenza, al Servizio Polizia Municipale, al Comando Stazione Carabinieri Nucleo Forestale Biella ed alle altre Forze dell'ordine cui compete l'espletamento del servizio di Polizia Stradale ai sensi degli artt. 11 e 12 del D.lgs. 30.04.92 N° 285 "Nuovo Codice della Strada".

#### AVVISA

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al T.A.R. Piemonte entro 60 giorni dalla data di esecutività o, in alternativa, entro 120 giorni dalla medesima data, al Presidente della Repubblica.

IL SINDACO  
*Enrico MOGGIO\**

\* Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.